



**CITTÀ DI VERCELLI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.03.2007**

**Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.06.2011**

**Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.06.2012**

**Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27.11.2013**

**Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05.09.2014**

**Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 24.07.2015**

**Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2016**

**Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. del**

# INDICE

Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Criteri di calcolo dell'addizionale
Art. 5	Variazione dell'aliquota
Art. 6	Norme finali

**Art. 1**  
**Ambito e scopo del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.L.vo 28.9.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Vercelli, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vercelli, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 4**  
**Criteri di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

**Art. 5**  
**Variatione dell'aliquota**

L'aliquota è fissata per l'anno 2017 nella misura di 0,80 punti percentuali con soglia di esenzione per i redditi fino ad € 16.000,00, applicabile unicamente in ragione del possesso di detti requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 e delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, dal D. L. 13.08.2011, n. 138 convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148 e dal D. L. 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

La deliberazione di cui al comma precedente, unitamente al presente regolamento, verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dall'approvazione ai sensi del D.L. 02.03.2012, n. 16 convertito dalla Legge 26.04.2012, n. 44.

**Art. 6**  
**Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
Il presente Regolamento ha efficacia, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 2017.